



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
DIREZIONE GENERALE "RISORSE FINANZIARIE"**

-----  
**la Direttrice Generale**

REGIONE CAMPANIA	U
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii (CAD) si attesta che il presente documento è copia analogica conforme all'originale documento informatico.	
Protocollo N.0401992/2026 del 29/04/2026	
Firmato digitalmente da: MARCO DI SCIUVA, ANTONIETTA MASTROCOLA	
L'incaricato: _____	

DG 202 - 00

Agli Uffici tutti della Direzione Generale  
"Risorse Finanziarie" (202.00)  
e, per conoscenza,  
All'Automobile Club d'Italia (ACI)  
Direzione Sviluppo e Gestione PRA,  
Fiscalità automobilistica e Servizi agli Enti territoriali  
Al Pubblico Registro Automobilistico  
sedi di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno  
Agli Uffici della Motorizzazione Civile  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)  
Direzione Generale Territoriale del Sud  
All'Ufficio del Sig. Capo di Gabinetto  
del Presidente della Giunta Regionale della Campania

## **Circolare**

### **Sintesi:**

Tasse automobilistiche: Legge regionale 27 marzo 2026 n. 2.

Chiarimenti e Istruzioni operative sulle possibili **Esenzioni dall'Obbligo di pagamento**.

### **Premessa**

Con la *Legge regionale 27 marzo 2026 n. 2 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026"* (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 30 marzo 2026), sono state introdotte nuove disposizioni in materia tributaria che puntano a rendere più efficiente ed equilibrato il Sistema Tributario regionale, a partire dalla Tassa automobilistica.

Con la presente Circolare, vengono illustrate le modifiche introdotte all'*art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2018 n. 28* e, dopo un breve inquadramento generale della categoria delle Esenzioni tributarie, sono forniti chiarimenti ed istruzioni operative - a cui tutti gli Uffici interessati dovranno attenersi - nella trattazione delle Istanze per il riconoscimento delle **Esenzioni dall'Obbligo di pagamento della Tassa automobilistica regionale**, previste dall'*art. 8 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449* e dall'*art. 30 della legge 23 dicembre 2000 n. 388*.

### **Par. 1: le novità introdotte dalla Legge regionale 27 marzo 2026 n. 2**

Come è noto, il *Decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982* (convertito senza modifiche nella *legge n. 53 del 28 febbraio 1983*) ha modificato il quadro normativo precedente incidendo sulla **natura del Tributo**, trasformando la **Tassa di circolazione in Tassa di proprietà**.

In questa prospettiva vanno lette le modifiche apportate all'**Imposta "sulla proprietà del veicolo"** dai primi 4 articoli della *Legge regionale 27 marzo 2026 n. 2*, a cui segue una Scheda Illustrativa delle modifiche apportate all'*art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2018 n. 28*, dall'*art. 4*.

### **Art. 1**

#### **Avviso bonario**

1. Nell'ambito delle *attività preliminari* all'accertamento dei Tributi, l'Ufficio regionale competente può inviare Avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del Soggetto passivo e alla determinazione del corrispondente debito tributario.
2. L'Avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze dei dati e delle informazioni di cui l'Amministrazione dispone, anche al fine di consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.

DIREZIONE GENERALE "RISORSE FINANZIARIE" - 202.00

80143 Napoli; Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale "Isola C5" - Telefono +39 0817968881 - e-mail: [risorse.finanziarie@regione.campania.it](mailto:risorse.finanziarie@regione.campania.it)

3. L'Avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non è idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.

#### Art. 2

##### **Sanzioni amministrative tributarie**

1. L'applicazione delle Sanzioni amministrative tributarie *non penali* previste per violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei Tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel *D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (Riforma delle Sanzioni tributarie non penali in materia di Imposte Dirette, di Imposta sul Valore Aggiunto e di Riscossione dei Tributi)*, nel *D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le violazioni di norme tributarie)* e, nel *D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 (Revisione delle Sanzioni amministrative in materia di Tributi sugli Affari, sulla Produzione e sui Consumi, nonché di altri Tributi Indiretti e successive modifiche)*.

#### Art. 3

##### **Accertamento e Riscossione della Tassa automobilistica**

1. Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento della Tassa Automobilistica, unitamente alla somma dovuta a titolo di Tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate - senza previa contestazione - mediante Iscrizione a Ruolo (ai sensi del *terzo comma dell'art. 17 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472*) sulla base dei dati risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico o - per i veicoli non soggetti a iscrizione al P.R.A. - dai Registri di Immatricolazione (A.N.V.) tenuti dagli Uffici della Motorizzazione Civile.

2. Nel caso in cui l'Ufficio proceda al recupero della Tassa Automobilistica e all'Irrogazione delle Sanzioni e dei relativi accessori mediante Avviso di Accertamento, le Spese di spedizione e notifica da addebitare al contribuente sono determinate in 12,60€uro.

#### Art. 4

##### **Modificazioni all'art. 1 Legge regionale 8 agosto 2018 n. 28**

I commi da 42 a 47 dell'art. 1 della *Legge regionale 8 agosto 2018 n. 28*, per come integrati dal *comma 22 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2018 n. 60*, sono così modificati o sostituiti:

**a)** al comma 42, le parole: *"fatto salvo quanto previsto al comma 43"* sono eliminate;

**b)** il comma 43 è abrogato;

**c)** al comma 44, le parole: *"dei fatti previsti al comma 43"* sono sostituite dalle seguenti parole *"dei fatti previsti al comma 42"* e, le parole: *"salvo prova contraria"* sono eliminate;

**d)** al comma 45, le parole: *"nonché in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale"* sono eliminate;

**e)** il comma 46 è abrogato;

**f)** al comma 47, dopo le parole: *"è tenuto al pagamento della Tassa automobilistica"* sono aggiunte le seguenti parole: *"in solido con il Soggetto risultante dal Pubblico Registro Automobilistico."*

Scheda Illustrativa delle modifiche all'art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2018 n. 28	
vecchia formulazione	nuova formulazione
<b>comma 41:</b> Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione. <i>Si considerano quale soggetto passivo dell'imposizione tributaria i soggetti che, al momento della costituzione del presupposto d'imposta, risultino essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli; si considerano quale oggetto della tassa automobilistica regionale di proprietà i veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al PRA. (1)</i> (1) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 22, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.	<b>comma 41 (non modificato):</b> Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione. Si considerano quale soggetto passivo dell'imposizione tributaria i soggetti che, al momento della costituzione del presupposto d'imposta, risultino essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli; si considerano quale oggetto della tassa automobilistica regionale di proprietà i veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al PRA.
<b>comma 42:</b> Per l'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti previsti al comma 41 deve essere trascritto o annotato nei Registri di Immatricolazione dei veicoli. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, <del>fatto salvo quanto previsto al comma 43.</del>	<b>comma 42 (nuova formulazione):</b> Per l'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti previsti al comma 41 deve essere trascritto o annotato nei Registri di Immatricolazione dei veicoli. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento.

<p>comma 43:  <del>La perdita del possesso è annotata nei registri di immatricolazione dei veicoli mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché presentazione di ogni altra documentazione idonea ad attestare l'inesistenza del presupposto giuridico.</del> (2) La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.</p> <p>(2) Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 22, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.</p>	<p>il comma 43 è <b>abrogato</b>.</p>
<p>comma 44:  In caso di mancata trascrizione o annotazione nei registri di immatricolazione dei veicoli degli atti o dei fatti previsti al comma 43, i soggetti di cui al comma 41 sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali, <del>salvo prova contraria</del>. (3)</p> <p>(3) Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 22, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.</p>	<p>comma 44 (nuova formulazione):  In caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri di Immatricolazione dei veicoli degli atti o dei fatti previsti al comma 42, i soggetti di cui al comma 41 sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.</p>
<p>comma 45:  Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale delle pretese tributarie, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei registri di immatricolazione dei veicoli, <del>nonché in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale</del>. (4)</p> <p>(4) Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 22, lettera d) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.</p>	<p>comma 45 (nuova formulazione):  Gli Uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale delle pretese tributarie, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri di immatricolazione dei veicoli.</p>
<p>comma 46:  <del>Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei registri di immatricolazione dei veicoli, è consentito l'aggiornamento dell'Archivio tributario, secondo le modalità stabilite dai commi 7 e 8 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).</del></p>	<p>il comma 46 è <b>abrogato</b>.</p>
<p>comma 47:  Nei casi di prima immatricolazione del veicolo e degli eventuali successivi cambi di titolarità dello stesso, il soggetto intestatario della carta di circolazione che non adempie alle prescritte formalità nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è tenuto al pagamento della tassa automobilistica.</p>	<p>comma 47 (nuova formulazione):  Nei casi di prima immatricolazione del veicolo e degli eventuali successivi cambi di titolarità dello stesso, il soggetto intestatario della carta di circolazione che non adempie alle prescritte formalità nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è tenuto al pagamento della tassa automobilistica, <b>in solido con il soggetto risultante dal Pubblico Registro Automobilistico</b>.</p>

Con la *Legge regionale 27 marzo 2026 n. 2* sono state - sostanzialmente - riaffermate le disposizioni che disciplinano l'attuale Presupposto dell'*Imposta "sulla proprietà del veicolo"*: al verificarsi di atti o fatti che possono incidere sul Presupposto dell'Imposta (ad esempio: in caso di compravendita del veicolo, di furto, di sua rottamazione, confisca o, altro ...) è fatto preciso obbligo - a chi ne ha interesse - di provvedere tempestivamente alle prescritte trascrizioni o annotazioni al **PRA** o nei Registri di Immatricolazione "ai fini tributari".

## **Par. 2: le Agevolazioni e le Esenzioni dal pagamento della Tassa automobilistica "di Proprietà"**

La complessità del *Diritto Tributario* (che è *diritto di secondo grado*, perché si applica a fattispecie disciplinate da altri rami del Diritto) da un lato, e il corrente uso promiscuo dei termini *Agevolazione* e *Esenzione* dall'altro, impongono la necessità di alcuni chiarimenti iniziali.

**2.1 Le Agevolazioni fiscali e le Esenzioni tributarie** debbono essere sempre disposte "*dalla legge*" al pari dei Tributi [*art. 23 Cost.*] e - nei limiti da essa previsti - costituiscono in favore del Contribuente [*Soggetto Passivo d'Imposta*] "*deroghe*" alle regole generali di determinazione e applicazione di singoli o diversi Tributi.

Volendo cominciare a chiarire: la categoria delle *Agevolazioni fiscali* ricomprende tutte le *Misure generali che "in deroga" incidono sulla determinazione del tributo, riducendone il carico* (ne sono esempio:

le detrazioni di Imposta; le cd. Aliquote ridotte, i Crediti di Imposta, ecc. ...). In questo ambito più ampio si collocano le **Esenzioni tributarie**, con le quali - in particolare - la legge elimina per alcuni Soggetti o Atti, l'**Obbligo di pagamento** - totale o parziale - di un Tributo (a cui - in sua assenza - il Contribuente sarebbe comunque dovuto): tutte le **Esenzioni** rientrano nella categoria delle **Agevolazioni** ma, non tutte le **Agevolazioni** prevedono **Esenzioni**.

Dall'**Insieme delle Agevolazioni** (che ricomprende anche il **Sottoinsieme** delle **Esenzioni**), vanno tenuti distinti "**i fatti o atti esclusi dall'applicazione del Tributo**" [le cd. **Fattispecie Escluse**] che - diversamente dalle **Agevolazioni** - si pongono "**oltre i confini**" e cioè, al di fuori dell'**Insieme che ricomprende** tutte le cd. **Fattispecie assoggettate a Tributo**: le **Fattispecie Escluse**, infatti, sono caratterizzate dalla mancanza (di almeno uno) dei **Presupposti per l'applicazione di un Tributo** (Imposta o Tassa che sia). Per chiarire: oggi, nessuna legge prevede l'Obbligo di pagamento di alcuna **Tassa automobilistica** sulla proprietà o sulla circolazione dei monopattini elettrici (si tratta - ad oggi - di **Fattispecie Esclusa**).

Costituiscono, invece, **Agevolazioni fiscali** le disposizioni introdotte per i pagamenti della **Tassa automobilistica sulla Proprietà del veicolo**, effettuati dai Contribuenti mediante **domiciliazione bancaria** (l'importo della Tassa automobilistica regionale comunque dovuto è ridotto nella **misura del 10%**, ai sensi del **quarantasettesimo comma dell'art. 1 della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27**).

Come pure costituisce **Agevolazione fiscale**, la riduzione dell'**Imposta "sulla Proprietà"** prevista per i **Veicoli ultraventennali** "in possesso del **Certificato di Rilevanza Storica**", qualora tale riconoscimento di cd. **Storicità** sia riportato sulla **Carta di Circolazione** (dal 1° gennaio 2020, sostituita dal **Documento Unico di Circolazione e di Proprietà**). Tali veicoli rimangono sempre assoggettati al pagamento dell'**Imposta** con una "**Aliquota agevolata**" nella **misura del 50%** (ai sensi del **comma 1-bis dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342**).

Diversamente, i **Veicoli ultratrentennali** "**ad eccezione di quelli adibiti ad uso professionale**" possono essere **Esentati** dall'Obbligo di pagamento della **Tassa automobilistica di proprietà**, ai sensi del precedente **primo comma dell'art. 63 [cit.]**. Per questi veicoli è però previsto "**in caso di [loro] utilizzazione sulla pubblica strada**" l'assoggettamento alla diversa **Tassa di Circolazione regionale "forfettaria annua"** (che - in Campania - è oggi pari a **31,24€uro per gli autoveicoli** e, **12,50€uro per i motoveicoli**).

### **Par. 3. l'Esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica in favore delle Persone con disabilità e necessità di Sostegno intensivo**

Venendo più specificamente alle **Agevolazioni fiscali** previste in favore delle **Persone con disabilità** o, **con disabilità e "fiscalmente a carico"**, le disposizioni tributarie fondamentali sono contenute nell'**art. 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449**, che - tra le altre - disciplina anche il riconoscimento dell'**Esenzione** dal pagamento della Tassa automobilistica regionale:

**1. All'art. 13-bis, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni \*, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico Registro Automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto Registro, e con riferimento a un**



*solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo".*

\* ai sensi di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2 del D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, il riferimento all'art. 13-bis, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'attuale art. 15 del TUIR.

**2. Per i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di Reddito di cui risultano a carico.**

**3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986 n. 97 \*, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, [di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico], anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.**

\* testo vigente della Legge 9 aprile 1986 n. 97 che reca "Disposizioni per l'assoggettamento all'Imposta sul Valore Aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.

**4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della Imposta Erariale di Trascrizione, dell'Addizionale Provinciale all'Imposta Erariale di Trascrizione e dell'Imposta di Registro.**

**5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.**

**6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.**

**7. Il pagamento della Tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.**

Successivamente, con il settimo comma dell'art. 30 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la platea dei Soggetti che possono beneficiare delle diverse Agevolazioni e Esenzioni previste dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 [tra cui: le Agevolazioni previste ai fini dell'IRPEF (primo e secondo comma), le Agevolazioni IVA (terzo comma) e, l'Esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica (settimo comma)] è stata estesa, ricomprendendo anche i Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'Indennità di accompagnamento e degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

-----  
L'Esenzione prevista dall'attuale settimo comma dell'art. 15 del TUIR [inizialmente dall'art. 13-bis] è stata introdotta dal settimo comma dell'art. 8 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - a partire dal **1° gennaio 1998** - quando cioè le Tasse Automobilistiche non erariali erano ancora applicate e gestite dal Ministero delle Finanze. Solo a decorrere dal **1° gennaio 1999** ne è stata trasferita la competenza alle Regioni a Statuto ordinario, dal decimo comma dell'art. 17 della stessa legge 449 [cit.]: "... la Riscossione, l'Accertamento, il Recupero, i Rimborsi, l'applicazione delle Sanzioni e il Contenzioso amministrativo relativo alle Tasse Automobilistiche non erariali sono demandati alle Regioni a Statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze ...".

Naturalmente - nell'immediatezza dell'introduzione della nuova Esenzione - è stato lo stesso Ministero delle Finanze a chiarirne i contorni e definirne il Procedimento per il suo riconoscimento, a partire proprio dal mese di gennaio del 1998.

Con un Comunicato Stampa del 23 gennaio 1998 (All. 1), il Ministero delle Finanze - dopo aver brevemente delineato i Requisiti (soggettivo e oggettivo) dell'Esenzione - ha precisato che: *"... Al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi gli interessati debbono indicare alla Direzione Regionale delle Entrate competente: a) la Targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere delle esenzioni e, b) produrre copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale a norma dell'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992. Dette formalità possono essere espletate anche successivamente al termine di scadenza del pagamento delle tasse automobilistiche, ma comunque non oltre novanta giorni dallo stesso [termine di scadenza del pagamento per il periodo di Imposta in corso]."*

Al Comunicato Stampa (23 gennaio 1998), è seguita immediatamente - pochi giorni dopo - la Circolare n. 30 del 27 gennaio 1998 (All. 2) con la quale - al **Punto 10** - il Ministero ha precisato che: *"Al fine di ottenere l'Esenzione di cui trattasi, gli Interessati debbono inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente: copia della Carta di Circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della Commissione medica di cui all'art. 119 del Codice della Strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale, dalla quale risulti che l'intestatario del veicolo è stato riconosciuto portatore di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992 n. 104; documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Le Direzioni Regionali delle Entrate, ogni quattro mesi debbono trasmettere l'elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto all'Esenzione, all'Automobile club d'Italia - Direzione Centrale Affari Tributarî - Ufficio Contabilità e Controllo (Largo Somalia 30/B; 00199 Roma). Tale elenco deve specificare, per ogni veicolo, la categoria, il numero di targa, il nome del proprietario e la decorrenza dell'esenzione. Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle Tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozze leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma della lett. h) dell'art. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39".*

Successivamente - con Circolare n. 186 del 15 luglio 1998 (All. 3) - sempre l'allora ancora competente Ministero delle Finanze ha anche incidentalmente chiarito che: *"il termine di 90 giorni - indicato nel Comunicato Stampa del 23 gennaio 1998 - concesso agli interessati per indicare agli Uffici Finanziari gli elementi per ottenere l'A agevolazione di cui trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non perentorio",* precisando - altresì - che: *"Gli Uffici Finanziari competenti al riconoscimento dell'Esenzione dal pagamento delle Tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle Direttive impartite con la presente Circolare, le Istanze precedentemente respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all'istituto dell'Autotutela di cui al Regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997 n. 37..."*.

Ancora successivamente, l'art. 30 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha esteso la platea dei Soggetti che possono beneficiare delle diverse **A agevolazioni** e **Esenzioni** previste dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e - con Circolare n. 46 dell'11 maggio 2001 (All. 4) - lo stesso Ministero delle Finanze "Agenzia delle Entrate" ha confermato che: *"Per quanto, più in particolare, concerne le Tasse automobilistiche, si fa presente che l'istanza, corredata della relativa documentazione, volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento, se prodotta oltre il termine di novanta giorni indicato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Circ. 186/E del 15 luglio 1998), ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento."*

Tanto premesso, va subito chiarito che l'Esenzione prevista dal *settimo comma* dell'art. 15 del TUIR **non consegue automaticamente** al verificarsi del **solo requisito soggettivo** previsto dalla legge, infatti:

3.1 il riconoscimento di alcune **Esenzioni dal pagamento della Tassa automobilistica** è stato - per legge - solo oggettivo (ad esempio: per l'acquisto di *"auto ecologiche"*, anche con rottamazione di determinate

Categorie di veicoli); diversamente, il riconoscimento dell'*Esenzione* spettante per i veicoli intestati a *Persone con disabilità* o, *con disabilità e "fiscalmente a carico"* è subordinato alla presentazione di un'*Istanza ad hoc "da parte dell'avente diritto"*, corredata dalla documentazione a comprova del possesso di entrambi i requisiti previsti dalla legge (*soggettivo: che ricomprende le qualità personali per chiedere il riconoscimento del proprio Diritto all'Esenzione* e, *oggettivo: le condizioni oggettive per ottenere il Riconoscimento*).

Difatti, per queste ultime, il riconoscimento dell'*Esenzione* è limitato ai soli *Periodi di sussistenza di entrambi i requisiti*, con possibile retrodatazione degli effetti: *a) di norma* a decorrere dal *Periodo di Imposta "in corso"* alla data di presentazione dell'*Istanza (anche se - quest'ultima - è stata presentata oltre i novanta giorni dal Termine di scadenza del pagamento)*, ai sensi della *Circolare* n. 186 del 15 luglio 1998 - e, *b) eccezionalmente* a decorrere dalla data di presentazione di un'*Istanza "prima respinta"* e poi *"accolta" nell'esercizio della potestà di Autotutela*, come precisato nella *Circolare* n. 46 dell'11 maggio 2001 che rinvia alla *Circolare* n. 186 del 15 luglio 1998 (nella parte e nei soli limiti ivi precisati).

Una diversa ricostruzione del *Diritto all'Esenzione* "per i veicoli intestati a *Persone con disabilità* o, *con disabilità e fiscalmente a carico*" non sarebbe corretta. Innanzi tutto, da un punto di vista giuridico per la mancanza di una specifica disposizione di legge che preveda la *retrodatabilità* del *Diritto all'Esenzione tributaria*, a decorrere dalla data di riconoscimento del solo *requisito soggettivo*.

3.2 Ad ulteriore chiarimento e precisazione: uno degli *effetti* che consegue alla presentazione di un'*Istanza* per il riconoscimento di una Agevolazione fiscale - o di una Esenzione tributaria - è quello di inibire l'Ufficio dalla possibilità di pretendere - dalla data di ricezione dell'*Istanza* e fino alla conclusione del relativo procedimento - adempimenti o pagamenti che, in caso di accoglimento della richiesta non sarebbero dovuti.

Senza scomodare le teorie sulla cd. *Incompetenza funzionale* (degli Uffici), è sufficiente sapere che: a fronte della presentazione di una tale *Istanza*, gli Obblighi di Pagamento sottostanti rimangono sospesi (congelati), fino alla conclusione del procedimento.

Da ciò consegue naturalmente che: *"è solo in caso di avvenuta presentazione di un'Istanza successivamente accolta, che gli eventuali Pagamenti effettuati dal Richiedente - "nelle more del suo accoglimento" - determinano l'obbligo dell'Ufficio di riconoscere il Diritto al Rimborso per le somme "intanto" comunque pagate.*

#### *Par. 4: La trasmissibilità delle Esenzioni dal pagamento della Tassa automobilistica*

L'*art. 8 del D.lgs. 472 del 18 dicembre 1997* precisa che - in caso di decesso del Contribuente - *"l'Obbligazione al pagamento della Sanzione non si trasmette agli eredi"*: un Principio generale che è Corollario del Principio della Responsabilità personale, sancito dall'*art. 2* dello stesso *D.lgs.* [cit.]. Il *"Credito erariale per Sanzioni"* - per violazioni di leggi tributarie riferibili a Persona fisica - si estingue infatti con la morte dell'autore della Violazione, indipendentemente dal fatto che la Sanzione sia stata già irrogata con Provvedimento definitivo.

Diversamente, gli *Obblighi di pagamento* della Tassa automobilistica - non versata entro le previste scadenze - si trasmettono agli Eredi dell'originario proprietario, in quanto - con l'Accettazione dell'Eredità - essi subentrano in tutti i crediti e debiti del defunto (ad eccezione di coloro i quali abbiano rinunciato all'eredità).

È proprio sulla essenziale differenza tra *Obblighi* e *Obbligazioni tributarie* che si impernia il diverso regime della *trasmissibilità - intrasmissibilità* delle Esenzioni (tributarie) agli Eredi o eventuali altri aventi causa.

Gli **Obblighi** si sostanziano in doveri giuridici generali che caratterizzano una specifica Imposta o Tassa, che sia (ad esempio: di Pagamento, di Dichiarazione o, di conservazione dei documenti); diversamente, le **Obbligazioni tributarie** rientrano nel particolare Rapporto giuridico di Diritto Pubblico “che lega il Contribuente (debitore) all’Ente impositore (creditore)” e, nascono solo al concreto verificarsi del Presupposto di Imposta (nel nostro caso: per effetto della **Titolarità di Diritto di Proprietà - o altro Diritto Reale di godimento** - su un veicolo iscritto al **PRA**).

Per quanto detto, anche al precedente **Punto 3.1**:

**4.1** il diritto all’**Esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica** spettante per l’acquisto di un’**auto “ecologica”** (anche con rottamazione di determinate Categorie di veicoli) - il cui presupposto **Requisito** è solo oggettivo - è trasmissibile all’Erede o al nuovo acquirente in caso di successiva compravendita, nei limiti previsti dall’**Esenzione** iniziale;

**4.2** diversamente, il diritto di **Esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica** “per un veicolo intestato a **Persona con disabilità** - in caso di suo decesso - non è in alcun modo trasmissibile agli Eredi, per il sopraggiunto venire meno del presupposto **Requisito soggettivo**, che determina - l’automatica **decadenza** (cessazione) dell’**Esenzione**. Conseguentemente, coloro che ereditano il veicolo sono obbligati al pagamento della **Tassa automobilistica**, dal momento del decesso del cd. **Titolare**;

**4.3** come pure, il diritto di **Esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica** per un veicolo intestato a “**Familiare di una Persona con disabilità, a condizione che, quest’ultima, sia a suo carico ai fini fiscali**” - in caso di decesso del familiare - non è trasmissibile “**per successione**” al suo Erede, per il sopraggiunto venir meno del (presupposto) **Requisito soggettivo**, che determina **la decadenza dell’Esenzione**.

In questi casi, la tempestiva comunicazione del decesso dell’avente diritto e, la presentazione di una nuova **Istanza ad hoc** (da parte del nuovo Familiare) corredata dalla documentazione a comprova del possesso di entrambi i **Requisiti (soggettivo e oggettivo)**, sono essenziali nei termini già chiariti alle **lettere a) e b)** del precedente **Punto 3.1**;

**4.4** alla generale intrasmissibilità delle **Esenzioni dal pagamento delle Tasse automobilistiche** “per i veicoli intestati a **Persone con disabilità o, con disabilità e “fiscalmente a carico”** - in caso di decesso del titolare, o del familiare a cui il titolare era a carico - consegue l’evidente inammissibilità di qualsivoglia Istanza degli Eredi, volta ad invocare una sorta di **ereditabilità del Diritto all’Esenzione**, per la **intrasmissibilità mortis causa** dell’**Esenzione** e il susseguente **difetto di legittimazione attiva** del nuovo Richiedente, nella qualità.

**4.5** Né tantomeno è applicabile alla disciplina delle **Esenzioni dal pagamento delle Tasse automobilistiche** previste per i veicoli intestati a **Persone con disabilità o, con disabilità e “fiscalmente a carico”** il cd. **diritto di rappresentazione** (disciplinato dal **codice civile**) che - volendo garantire la successione “**per stirpi**” - permette ai **discendenti “rappresentanti”** di subentrare - nella Successione - nel luogo e nel grado del loro **ascendente “rappresentato”**, quando quest’ultimo non può o non vuole accettare l’**eredità** o il **legato**.

L’ambito di applicazione del **diritto di rappresentazione** è chiaramente civilistico e, tale Istituto non può essere invocato in ambito Tributario, tranne che ai fini dell’applicazione della sola e susseguente **Imposta di Successione**: esso - infatti - concorre a determinare chi è il **Soggetto Passivo** (il nipote al posto del genitore) e, di conseguenza, quale specifica Franchigia e Aliquota debbano essere applicate nel calcolo della detta Imposta, non altro.

Alla inapplicabilità generale del **diritto di rappresentazione** in ambito tributario, consegue l’assoluta inammissibilità di qualsivoglia Istanza degli Eredi, volta ad ottenere “**per rappresentazione**” il



riconoscimento di *Esenzioni dal pagamento delle Tasse automobilistiche* per conto del *rappresentato*, per giunta “ora per allora”, per l’assoluto ***difetto di legittimazione attiva*** (*manca di titolarità del diritto*) ***da parte del Richiedente*** [si veda quanto già chiarito alle *lettere a) e b)* del precedente *Punto 3.1* e al *Punto 3.2*].

-----  
Gli Uffici in indirizzo sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite con la presente Circolare e darne la massima diffusione.

*il Dirigente del Settore “Gestione dei Tributi”*  
dott. Marco Di Sciuva

*la Direttrice Generale*  
dr.ssa Antonietta Mastrocola